

**Da:** pec spsal San Salvo <spsal.sansalvo@pec.asl2abruzzo.it>  
**Inviato:** lunedì 23 maggio 2022 12:23  
**Oggetto:** fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA:  
Fw:Protocollo nr: 9362 - del 20/05/2022 - p\_ch - Provincia di Chieti 030FER S.r.l.  
Codice SGRB AU-CH-27. Istanza di autorizzazione unica per la realizzazione e  
gestione di un impianto

**Priorità:** Alta

Il 23/05/2022 12:17, Nicola Marisi ha scritto:

In riferimento alla pratica in oggetto, di cui non si ha alcun altra contezza di quanto contenuto nella nota della provincia di Chieti, evidentemente del tutto insufficiente ad effettuare le valutazioni del caso, è solo il caso che lo scrivente Organo di Vigilanza nei luoghi di Lavoro, è chiamato ad esprimersi preventivamente, in relazione a luoghi di lavori, in cui debbano operari lavoratori dipendenti o equiparati, a norma delle leggi vigenti, nei solo casi di:

- locali interrati/seminterrati;
- locali industriali di altezza inferiore a 3 metri.

Esiste, invero, per chi intende *realizzare ampliare o ristrutturare edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, ai sensi dell'art. 67 del DLGS 81/2008 e s.m.i*, che si riporta di seguito integralmente, e del DM 18/04/2022:

## **Art. 67.**

### **Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio**

1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:
  - a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
  - b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all'organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma 2.

4. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

Esiste, invero, per chi intende *realizzare ampliare o ristrutturare edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori, ai sensi dell'art. 67 del DLGS 81/2008 e s.m.i.*, che si riporta di seguito integralmente, e del DM 18/04/2022:

**Tuttavia, come è chiaro dalla lettera della norma, non è prevista nè l'espressione di alcun parere preventivo e neanche la possibilità dell'Organo di Vigilanza nei Luoghi di Lavoro di formulare specifiche osservazioni in forma cogente.**

*Per quanto attiene il caso specifico è opportuno precisare che l'attività di deposito, discarica, smistamento e cernita dei rifiuti, non configura di per se "lavorazione industriale", mentre sono da considerare tali, gli impianti di trattamento dei rifiuti che lavorano il prodotto in maniera tale da consentirne il riuso come prodotti per altri cicli produttivi, solo tali impianto sono soggetti a notifica, in base al succitato art 67 del DLGS 81/2008 e SMI, le notizie apprese, non risultano, tuttavia, sufficiente ad una valutazione del caso.*

*Va chiarito ulteriormente che detto obbligo di notifica è vigente, per tali casi di impianti di trasformazione dei rifiuti, non solo nel caso di modifiche o ampliamenti di impianti esistenti, ma anche nel solo caso di cessione ad altre proprietà, modifiche sostanziali del ciclo produttivo, variazioni di ragione sociale.*

***Pertanto, fermo restando l'obbligo per l'azienda richiedente di effettuare la notifica con le modalità previste dall'art. 67 del DLGs 81/2008 e s.m.i e dal DM 18/04/2014, si procede, per il momento alla archiviazione della pratica.***

**IL DIRIGENTE FISICO**

**Dott. Nicola Marisi**

**SPSAL Asl Lanciano Vasto Chieti**

**Sede di San Salvo**

Il 23/05/2022 10:51, Per conto di: [spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it) ha scritto:

### **Messaggio di posta certificata**

---

Il giorno 23/05/2022 alle ore 10:51:39 (+0200) il messaggio  
"Fwd: POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA:  
Fw:Protocollo nr: 9362 - del 20/05/2022 - p\_ch - Provincia di Chieti 030FER  
S.r.l. Codice SGRB AU-CH-27. Istanza di autorizzazione unica per la  
realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento/recupero rifiuti." è  
stato inviato da "[spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it](mailto:spsal.chieti@pec.asl2abruzzo.it)"  
indirizzato a:  
[nicola.marisi@asl2abruzzo.it](mailto:nicola.marisi@asl2abruzzo.it)

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:

[opec297.20220523105139.07589.430.1.68@pec.aruba.it](mailto:opec297.20220523105139.07589.430.1.68@pec.aruba.it)